

QUESITO 1 del 11/08/2021

Buongiorno

chiedo conferma per quanto riguarda la CAT OG11 nell avviso e' indicato scorporabile e quindi subappaltabile al 100% ? Inoltre chiedo conferma , dato l'art. 105, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato con il decreto-legge n. 77 del 2021 che consente il subappalto al 100% per le opere nelle categorie superspecializzate fino alla data del 31/10/2021.

In tal caso e' obbligatorio indicare nell' allegato di richiesta di partecipazione alla gara i nominativo della ditta ,in subappalto, per la cat OG11?

Certo di un vs riscontro porgo Cordiali saluti

RISPOSTA 1

Per effetto dell' art. 49 comma 1, lett A) del DL 77/2021 conv. dalla L.108 del 29/07/2021 per le gare sotto soglia indette **entro il 31/10/2021**, il tetto massimo del subappalto è elevato **al 50%** dell' importo complessivo del contratto dei lavori

Come specificato nell' Avviso prot. 543 del 10/08/2021 la categoria OG11 è una categoria SIOS scorporabile e subappaltabile nei limiti di legge vigente

Pertanto in questo caso, per effetto dell' art. 49 comma 2 lett. B) del DL 77/2021 conv. dalla L.108 del 29/07/2021, il comma 5 dell' art. 105 del D.Lgs 50/2016 risulta **abrogato a far data dal 01/11/2021**, e sino a tale data **resta in vigore** quanto disposto dallo stesso articolo: *"Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto **non può superare il trenta per cento** dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso."*

Nel caso di subappalto necessario o qualificante si evidenzia quanto riportato alla nota 1 di pag . 4 dell' avviso:

N.B. 1:

Per la categoria OG11 scorporabile, SIOS e di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, in aderenza al disposto degli art. 89 comma 11, art. 105 commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e art. 1 comma 2 del D.M. 248/2016, si applicano le seguenti prescrizioni:

- non è ammesso l'avvalimento;*
- vige l'obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI e, pertanto, in caso di assenza di qualificazione della specifica SIOS, l'operatore economico può:*

- **utilizzare la propria attestazione SOA nella categoria prevalente per subappaltare fino ad un massimo del 30% dell'importo della stessa SIOS ad un soggetto debitamente qualificato;***

- **per il restante minimo del 70% dell'importo della stessa SIOS deve concorrere in RTI di tipo verticale con operatore economico in possesso della relativa qualificazione nella SIOS (c.d.***

- "obbligo di RTI verticale")**;*

Infine per quanto concerne il nominativo della ditta in subappalto, anche nel caso di subappalto necessario o qualificante per la Cat OG11, non risulta obbligatorio fornire i dati del subappaltatore.

Si evidenzia inoltre che come specificato nell' Avviso, *la manifestazione d'interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori in oggetto che dovranno essere di nuovo dichiarati dagli interessati ed accertati dalla S.A. in occasione del successivo procedimento di gara.*

Il RUP

F.to Ing. Marino Satta